



Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo n. 01240050435062 del 13/11/2024 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato l'avvio a codesto procedimento prot. 560613 del 14/11/2024.

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Torre Belfredo, 70 a Mestre – Venezia, per operazioni di trasloco.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il proprietario dell'unità immobiliare sita al civ.70 di via Torre Belfredo ha presentato richiesta di ordinanza per effettuare un intervento di trasloco;
- il Corpo di Polizia Locale di Venezia – Servizio di Polizia delle Attività Produttive e dell'Edilizia di Terraferma – Nucleo Polizia Edilizia Città di Terraferma con prot. n. 571371 del 20/11/2024, ha concesso l'occupazione temporanea di suolo pubblico per eseguire in sicurezza le operazioni per il giorno 07/01/2024 dalle ore 08.00 alle ore 18.00;

Considerato che:

- Via Torre Belfredo è regolamentata a senso unico, in direzione est;
- Ai fini dell'intervento, si rende necessario inibire la sosta su due stalli a righe blu n. 1405 e 1406;
- ai fini della realizzazione dei lavori si rende necessario assicurare l'assenza di veicoli in sosta in corrispondenza dell'area di cantiere;
- la realizzazione dei lavori comporterà solo l'occupazione degli stalli di sosta a pagamento sopra specificati;

Appurata la necessità di garantire l'intervento in sicurezza;

Visti:

- la richiesta di ordinanza pervenuta con marca da bollo, n.01240050435073 del 13/11/2024, annullata dall'istante stesso come dichiarato nella richiesta acquisita con prot. n.560613 del 14/11/2024;
- l'integrazione pervenuta il 12/12/2024 con prot. 611082, richiesta con prot. 596070 del 04/12/2024;
- il provvedimento di occupazione temporanea di suolo pubblico, citato in premessa;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;

Direttore ing Simone Agrondi – Dirigente ing. Roberto Di Bussolo
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'Istruttoria: sig. Rosalba D'Ambrosio
viale Ancona 63 - 30172 Mestre – Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it





- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

1 **di regolamentare la circolazione in via Torre Belfredo n. 70 a Mestre - Venezia, secondo le seguenti disposizioni:**

- 1.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso;
- 1.2 istituire il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli sui due stalli di sosta a righe blu interessati dall'intervento, dal n.1405 e 1406 con rimozione coatta dei veicoli;
- 1.3 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire la continuità e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- 1.4 è fatto obbligo alla ditta esecutrice l'accesso ai passi carrabili autorizzati di garantire il transito ai mezzi di soccorso e di pronto intervento;

2 **il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);**

3 **è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 22/01/2019;**

4 **prescrizioni a carattere generale:**

- 4.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori;





- 4.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale, da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
- 4.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;
- 4.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;
- 4.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della ditta esecutrice;
- 4.6 la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
- 4.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
- 4.8 sarà cura della ditta esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo e immediato ripristino degli originari impianti di segnaletica orizzontale e verticale così come presenti prima dei lavori in oggetto, secondo le indicazioni dell'Area Lavori Pubblici;

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dalle ore 08,00 alle ore 18,00 del giorno 07/01/2025;

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità Trasporti – Settore Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma e al Corpo di Polizia Locale.



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Pianificazione e Mobilità Sostenibile
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma Viabilità Terraferma e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Mestre, 16/12/2024

IL DIRIGENTE
Ing. Roberto Di Bussolo*

**Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."*

Direttore ing Simone Agrondi – Dirigente ing. Roberto Di Bussolo
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'Istruttoria: sig. Rosalba D'Ambrosio
viale Ancona 63 - 30172 Mestre – Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it